



# CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI

(Provincia di Brindisi)

IV SETTORE

SERVIZI TECNICI E GREEN ECONOMY

SEZIONE URBANISTICA

**OGGETTO: RICORSO NEI CONFRONTI della Regione Puglia davanti alla CORTE COSTITUZIONALE del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2022 n. 11 (depositato il 05.02.2022) per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della L.R. n. 38/2021. COMUNICAZIONI.**

Si rende noto agli operatori del settore ed a tutti i soggetti interessati che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha presentato davanti alla Corte Costituzionale ricorso n.11 del 31.01.2022 (depositato il 05.02.2022) nei confronti della Regione Puglia, per vedersi dichiarare l'illegittimità costituzionale della Legge della Regione Puglia n. 38 del 30.11.2021 recante: "**Modifiche alla legge regionale n.14/2009**" e alla della Legge della Regione Puglia n.33 del 15.11.2007 recante "**recupero dei sottotetti, dei porticati, dei locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate**", relativamente alle disposizioni contenute negli articoli n.1, 2 e 3 che hanno protratto ulteriormente l'efficacia della disciplina a carattere derogatoria di cui alla Legge Regionale n.14/2009 recante "**Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale**".

Nello specifico gli articoli n.1 e 2 della legge regionale suindicata, intervenendo a modificare gli articoli 5 e 7 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, dispone un'ulteriore proroga delle norme straordinarie e temporanee di cui all'articolo 1 della stessa L.R. n. 14 del 2009, consentendo di realizzare gli interventi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione, di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. n. 14 del 2009, su immobili esistenti alla data del 1° agosto 2021 - estendendo ulteriormente il precedente termine del 1° agosto 2020 - e proroga di un ulteriore anno la possibilità di avvalersi del regime derogatorio della predetta legge regionale, differendo al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della SCIA alternativa al Permesso di Costruire o dell'istanza per il rilascio del Permesso di Costruire.

In ragione di tale ricorso, ancora pendente, si fa presente che **l'avvio dei lavori** relativo alle SCIA suddette, presentate nel corso del corrente anno, ed ai Permessi di Costruire eventualmente rilasciati a seguito di istanze nel 2022, **costituisce iniziativa i cui effetti corrispondono a responsabilità esclusiva, anche sotto il profilo patrimoniale, del soggetto intestatario** del titolo abilitativo edilizio, che **nulla potrà pretendere da questo Ente per le eventuali conseguenze che la pronuncia sul ricorso promosso davanti alla Corte Costituzionale porterà sulla efficacia e validità dei titoli abilitativi edilizi, sia espliciti che taciti, nel frattempo rilasciati e/o formati.**

Il responsabile del IV Settore  
Ing. Giuseppe Olivieri